



COMUNE DI NULVI (Provincia di Sassari)

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO E/O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEL COMUNE DI NULVI(SS)(ART.13, C.2, LETT.B) - L.R. 9.3.2022 N.3 -L.R. 21.2.2023 N. 1- L.R. 23.10.2023 N.9 - L.R. 19.12.2023 N.17) - ANNUALITÀ INTEGRATIVA 2023 E ANNUALITÀ 2025 (CUP B88J24000100002)

(Allegato alla determinazione Segretario comunale n.01/20RG del 6 Febbraio 2024)

Il Segretario Comunale

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 3 del 9 marzo 2022 art. 13 “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento”, comma 2, lett. b). Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti”.

VISTA la deliberazione N. 20/59 del 30 giugno 2022 della Giunta Regionale, con la quale sono definiti i criteri per la ripartizione delle risorse e forniti gli indirizzi ai Comuni per l'individuazione dei beneficiari e la gestione della rendicontazione dei contributi di cui trattasi.

VISTA la determinazione n. 1236 del 12 luglio 2022 del Servizio Edilizia Residenziale (SER) della Regione Sardegna con la quale in ottemperanza alle disposizioni della DGR 20/59 del 30 giugno 2022, è stata disposta la ripartizione dello stanziamento pluriennale 2022-2024, pari a € 45.000.000, a favore dei "piccoli Comuni della Sardegna";

VISTA la determinazione N. 1544 del 29 agosto 2022 del Servizio Edilizia Residenziale (SER) della Regione Sardegna con la quale è stato disposto impegno pari a complessivi euro 45.000.000,00 suddivisi in 15.000.000,00 € per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024;

RICHIAMATA inoltre la legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1 “Legge di stabilità 2023” con la quale sulla misura in oggetto sono state stanziati ulteriori 10.000.000, a valere sull'annualità 2023 che si sommano a euro 15.000.000 già stanziati dalla predetta legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 ed euro 15.000.000, a valere sull'annualità 2025 (non prevista dalla legge regionale 9 marzo 2022, n. 3).

PRESO ATTO della deliberazione N. 19/48 del 1° giugno 2023 della Giunta Regionale contenente nuovi indirizzi per la ripartizione delle risorse aggiuntive ai Comuni e per l'accesso ai contributi con la quale si prescrive che le nuove risorse vengano assegnate tramite la pubblicazione di un nuovo bando che preveda l'ammissibilità a contributo degli acquisti effettuati e dei lavori iniziati successivamente alla data del 10 marzo 2022.

VERIFICATO che con determinazione N. 1496/24013 del 12 giugno 2023 del Servizio Edilizia Residenziale (SER) della Regione Sardegna, con la ripartizione dei fondi di cui trattasi,

ha disposto che al Comune di Nulvi sia assegnata la somma ulteriore di € 101.218,28, di cui € 40.487,31 per l'annualità 2023, destinati al soddisfacimento delle domande riferite ad acquisti effettuati e lavori avviati o conclusi nel corso del 2022 ed € 60.730,97 l'annualità 2025;

CONSIDERATO inoltre che la normativa predetta ha subito ulteriori modifiche nel tempo ed in particolare con l'art. 64 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9 e, recentemente, con l'articolo 7 della L.R. 19 dicembre 2023, n. 17, con le quali è stato autorizzato l'ampliamento della platea dei beneficiari riservando un ulteriore incremento integrativo dell'annualità 2023, quantificato per il Comune di Nulvi in € 4.048,73 al soddisfacimento delle domande riferite ad acquisti effettuati e lavori avviati o conclusi dal 1° gennaio al 10 marzo 2022, dando atto nel contempo che le eventuali economie possano essere utilizzate per i fabbisogni relativi ai periodi successivi;

DATO ATTO che, relativamente al budget di spesa disponibile per il Comune di Nulvi(SS), risulta una disponibilità complessiva di € **44.536,04** per l'incremento dell'annualità 2023, di cui € 4.048,73 riservata ai richiedenti che hanno acquistato la prima casa e/o eseguito lavori di ristrutturazione avviati o conclusi dal 1° gennaio al 10 marzo 2022, oltre ad € **60.730,97** per l'annualità 2025, inizialmente non finanziata;

CONSIDERATO che, l'Amministrazione comunale, con deliberazione della G.C. n. ___ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato lo schema del bando di selezione delle proposte, individuando criteri aggiuntivi e prioritari non discriminatori rispetto a quanto già stabilito dalle disposizioni della DGR 20/59 del 30.6.2022, integrate con DGR 19/48 del 1.6.2023, e impartito le direttive agli uffici in merito all'utilizzo dei fondi demandando al Segretario comunale il compito di provvedere all'approvazione e pubblicazione del bando pubblico, stabilendone la relativa tempistica, ed agli uffici comunali competenti, secondo l'individuazione del bando medesimo, di provvedere ad ogni altro adempimento istruttorio e gestionale, ciascuno per la parte di competenza;

TUTTO ciò premesso e considerato;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 28 dicembre 2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026, e successive variazioni, all'interno del quale è stato previsto, a livello PEG, il Cap. n.204701, cod. bilancio 08.01-1.04.02.05.999, contenente lo stanziamento dei fondi predetti per il triennio 2024-2026;

VISTA la propria determinazione 01/20RG del 6 febbraio 2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il bando pubblico contenente le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi economici di cui trattasi, ivi compresa la relativa modulistica;

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000 n.267 e smi(Testo Unico Enti Locali);

RENDE NOTO

Che, in esecuzione dei provvedimenti prima citati, è indetta una selezione per la presentazione di istanze a valere sul bando-avviso pubblico, denominato "***Bando pubblico per l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nel Comune di Nulvi (SS) - Annualità integrativa 2023 e Annualità 2025***" disciplinante le modalità e termini per la concessione dei contributi a valere sui fondi istituiti dalla L.R. n. 3 del 9 marzo 2022 e successivamente integrati dalla L.R. n. 1 del 21 febbraio 2023 e L.R. n. 9 del

23.10.2023, come modificata ed integrata con LR 19.12.2023 n.17, per l'annualità integrativa 2023 e la nuova annualità 2025;

Il presente bando è adottato in applicazione della deliberazione 19/48 del 1.6.2023 della Giunta Regionale, attuativo della normativa anzidetta, e contiene le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per l'erogazione del contributo economico ai cittadini richiedenti.

Le domande, redatte in maniera conforme a quanto prescritto dal presente bando e secondo la modulistica allegata, dovranno essere presentate improrogabilmente entro e non oltre il termine previsto al successivo art.8 del bando.

Il presente bando, unitamente alla relativa modulistica, è pubblicato, all'Albo pretorio on line del Comune nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale www.comune.nulvi.ss.it, oltreché in forma di news nella homepage del sito medesimo.

ART. 1 - GLI OBIETTIVI DEL BANDO

L'iniziativa del Comune è finalizzata a dare attuazione agli obiettivi previsti dalla Legge Regionale n. 3 del 9 marzo 2022, all'art. 13 comma 2, lett. b) e la legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1 che istituiscono misure di contrasto allo spopolamento nei piccoli comuni, ovvero di quelli con popolazione inferiore ai 3 mila abitanti, come appunto il Comune di Nulvi.

ART. 2 - LOCALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE E DEFINIZIONE "PRIMA CASA"

Sono ammesse al contributo economico oggetto del presente bando le iniziative finalizzate all'acquisto e/o alla ristrutturazione della prima casa nel **Comune di Nulvi**, dove per "**prima casa**" si intende l'abitazione in cui il nucleo familiare (*attuale o in fase di costituzione*) del richiedente ha la residenza anagrafica ovvero dove il medesimo intenda trasferire la propria residenza e la cui proprietà fa o farà capo al suddetto nucleo familiare. Il trasferimento della residenza deve essere perfezionato entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione.

La categoria catastale dell'alloggio acquistato o ristrutturato deve essere residenziale e diversa da A1, A8 e A9. In caso di ristrutturazione, la categoria catastale di partenza può essere di qualsiasi tipo, ad eccezione delle summenzionate categorie A1, A8 e A9, e la proprietà, piena ed esclusiva, dell'alloggio ristrutturato deve fare capo al nucleo familiare del richiedente.

ART. 3 – TIPOLOGIA DI INTERVENTO AMMESSO

Sono ammesse a finanziamento le istanze presentate da richiedenti che prevedano l'acquisto o la ristrutturazione o, congiuntamente, l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile da adibire a "**prima casa di abitazione**" nel Comune di Nulvi, come prima precisato.

A tal fine si specifica che, **a pena di esclusione**:

- gli interventi ammessi di ristrutturazione edilizia sono da considerarsi esclusivamente quelli come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- l'intervento oggetto di ristrutturazione deve avere ad oggetto l'abitazione e sue pertinenze e non parti comuni dell'edificio. Non è finanziabile un intervento di ristrutturazione

destinato **esclusivamente** alle pertinenze dell'abitazione. Si precisa che nel caso di ristrutturazione, la proprietà dell'alloggio oggetto di intervento deve fare capo al nucleo familiare del richiedente il contributo;

- le spese di acquisto finanziabili sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione;
- tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA. **È escluso l'acquisto di arredi;**
- La stipula dell'atto di acquisto dell'abitazione deve essere compresa tra il 1 Gennaio e il 10 marzo 2022 o anche nel corso dell'anno 2022, ovvero, per gli interventi finanziati con l'annualità 2025, anche successivamente, a pena di esclusione del finanziamento;
- I lavori di ristrutturazione edilizia devono essere iniziati tra il 1 Gennaio e il 10 marzo 2022 o anche nel corso dell'anno 2022, ovvero, per gli interventi finanziati con l'annualità 2025, anche successivamente, a pena di esclusione del finanziamento;
- I lavori di ristrutturazione ammissibili possono essere quelli conclusi tra il 1 Gennaio e il 10 marzo 2022 o anche nel corso del 2022, ovvero, per quelli finanziati con l'annualità 2025, devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario.

A proposito del concetto di "**ristrutturazione edilizia**", considerato il riferimento specifico all'art.3, c.1, lett.d) del DPR n.380/2001, si precisa che non possono essere oggetto di finanziamento gli interventi di restauro e risanamento conservativo come da lettera c) comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 e smi.

A proposito del concetto di "**inizio dei lavori**" si specifica che, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, subordinati a permesso di costruire, l'inizio dei lavori coincide con la "**segnalazione certificata di inizio di attività**" di cui all'art. 22 del DPR 380/2001. Mentre per i restanti interventi di "ristrutturazione edilizia" coincide con il "**termine per l'inizio dei lavori**" di cui all'art. 15 del medesimo DPR 380/2001.

ART. 4 – REQUISITI DEI RICHIEDENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

Ai fini della presentazione della domanda, il richiedente, cittadino italiano e/o europeo o anche extracomunitario, deve possedere tutti i requisiti soggettivi previsti dall'Allegato alla deliberazione GR n.20/59 del 30.6.2022, integrati con deliberazione GR n.19/48 del 1.6.2023 ed in particolare:

a) **Essere residente nel Comune di Nulvi(SS)** oppure:

a.1) di impegnarsi a trasferire a Nulvi la residenza entro i 18 mesi successivi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione edilizia, dichiarando contestualmente che il Comune di residenza di provenienza non è, a sua volta, un comune della Sardegna con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti;

a.2) di impegnarsi a trasferire a Nulvi la residenza entro i 18 mesi successivi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione edilizia, dichiarando contestualmente che il Comune di residenza di provenienza non è un comune della Regione Sardegna;

a.3) di impegnarsi a trasferire a Nulvi la residenza entro i 18 mesi successivi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione edilizia,

dichiarando contestualmente di essere un cittadino residente in un paese UE o extra europeo e di essere in regola con la normativa nazionale in materia di ingresso e soggiorno nel territorio italiano;

b) Di appartenere a nucleo familiare regolarmente registrato presso il Comune di residenza dichiarando contestualmente che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato identica richiesta di contributo;

oppure di:

b.1) appartenere a nucleo familiare in fase di costituzione, anche di una sola persona, a condizione che almeno un componente del costituendo nucleo familiare sia residente in un comune **non inserito nell'elenco dei piccoli comuni della Sardegna.**

Si dà atto che, nell'ipotesi di cui al precedente punto b.1), il contributo può essere concesso anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione. In tal caso, però, tutti i componenti il nucleo già beneficiario del contributo sono equiparati ai richiedenti già residenti in Nulvi, anche se ancora non hanno perfezionato il trasferimento di residenza.

Si specifica che i requisiti sulla residenza devono essere posseduti alla data di approvazione della deliberazione GR n.19/48 del 01.06.2023 di approvazione dei criteri integrativi ed indirizzi ai Comuni. Per coloro che si trovino nella condizione di cui al precedente punto b.1) si fa riferimento alla residenza in essere alla data di presentazione della domanda.

ART. 5 - OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO E VINCOLO DI DESTINAZIONE

Il contributo previsto dal presente bando può essere revocato per la violazione di uno dei seguenti obblighi:

1) Il beneficiario è obbligato al cofinanziamento dell'intervento nella misura minima del 50% della spesa ammissibile;

2) Il beneficiario è obbligato a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per **n.5** (*cinque*) anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;

3) Il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per **n.5**(*cinque*) anni dalla data di erogazione a saldo del contributo.

Nel caso di alienazione o di cambio di residenza prima dei cinque anni prescritti, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato. A tale fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il Comune effettua almeno **n.2**(*due*) controlli annui per verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione.

ART. 6 - TIPOLOGIA ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

Il contributo riconosciuto a valere sulle risorse del programma RAS di cui al presente bando, denominato "*Contributo economico a fondo perduto per acquisto e/o ristrutturazione di prime case nel Comune di Nulvi (SS)*", è un contributo economico a fondo perduto concesso per le finalità predette e nella **misura massima del 50% della spesa ammissibile e comunque per l'importo massimo di € 15.000,00**(*Euro quindicimila*).

Per spesa ammissibile, come già precisato al precedente Art.3, si considerano esclusivamente le spese relative al costo dell'abitazione e/o le spese di ristrutturazione edilizie, comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA. **È escluso l'acquisto di arredi**. Sussiste dunque un obbligo di cofinanziamento dell'intervento da parte del richiedente nella misura minima del 50% della spesa ammissibile.

In un nucleo familiare può esserci un solo beneficiario, fatta eccezione per l'ipotesi già disciplinata al punto b.1) del precedente art.4.

Il contributo è cumulabile con altri contributi pubblici e/o agevolazioni fiscali per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Sussiste il **divieto di cumulo assoluto** qualora la normativa che dispone l'altro contributo ne preveda il divieto come a titolo esemplificativo la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985. Con riferimento specifico alle **agevolazioni fiscali** (*detrazioni Bonus o superbonus edilizi, etc*) il contributo è **cumulabile esclusivamente sulla parte della spesa rimasta effettivamente a carico del contribuente** calcolata al netto delle detrazioni fiscali spettanti (*Es. data 100 la spesa sostenuta, di cui 80 ammessa in detrazione, la spesa residua di 20 rimasta a carico è ammissibile ai fini del contributo nella misura del 50% e cioè di 10*)

Il contributo previsto dal presente bando **non è cumulabile** inoltre con lo stesso contributo di € 15.000,00 di cui un individuo abbia già beneficiato con il precedente bando per le annualità 2022-2024 già definito dal comune. Coloro che hanno eventualmente beneficiato di un contributo parziale sul bando precedente, inferiore ai 15mila euro, possono presentare domanda di conferma per l'ottenimento della differenza del contributo e, in tali casi, hanno priorità sul riconoscimento del contributo integrativo a prescindere dal punteggio ottenuto in base al presente bando.

Il contributo sarà erogato a seguito della presentazione di apposita istanza al Comune secondo il modello appositamente predisposto dagli uffici comunali e compilabile on line tramite piattaforma web in dotazione all'ente.

Al fine di facilitare l'accesso al contributo ed il suo utilizzo, il presente bando sarà **aperto per finestre temporali e pubblicizzato in forma fissa e permanente** nella home page del sito istituzionale fino al completo esaurimento delle risorse disponibili. Si darà avviso al pubblico, con le stesse modalità, dell'avvenuto esaurimento delle risorse così come di eventuali nuove disponibilità di fondi.

Il contributo sarà erogato fino ad esaurimento dei fondi in dotazione come quantificati al successivo art.7 e sulla base dell'ordine di priorità stabilito dalla/e graduatoria/e predisposte per singola finestra temporale, come determinato secondo modalità e i criteri prioritari, e non discriminatori, stabiliti dall'art.8 del presente bando.

Qualora, decorsi n.5 anni dalla pubblicazione del presente bando, residuino risorse e non pervengano domande di contributo, le economie saranno restituite alla Regione Sardegna.

ART. 7 - RISORSE DISPONIBILI

Le risorse disponibili ammontano complessivamente ad € **105.267,01** (*Euro Centocinquemila-duecentosessantasette/01*), di cui:

- a) € **44.536,04** per l'incremento dell'annualità 2023, destinati al soddisfacimento delle domande riferite ad acquisti effettuati e lavori avviati o conclusi anche nel corso del

- 2022, di cui **€ 4.048,73** riservata ai richiedenti che hanno acquistato la prima casa e/o eseguito lavori di ristrutturazione avviati o conclusi dal 1° gennaio al 10 marzo 2022;
- b) **€ 60.730,97** per l'annualità 2025, inizialmente non finanziata, destinata al soddisfacimento delle domande riferite ad acquisti effettuati e lavori avviati o conclusi anche dopo l'anno 2022;

Le somme derivanti da eventuali economie sui fondi di cui al punto a), unitamente a quelle del contributo dell'ann.tà 2025, sono prioritariamente utilizzate per la copertura della spesa, fino alla concorrenza di 15mila euro, per i soggetti beneficiari di contributo parziale a valere sul primo bando(ann.tà 2002-2024) che abbiano confermato la domanda già parzialmente finanziata, a prescindere dal punteggio ottenuto in base al presente bando.

Tali risorse sono finanziate interamente con i fondi di cui alla LR 21 febbraio 2023, n. 1, LR 23.10.2023 n.9 e LR 19.12.2023 n.17, ad integrazione dello stanziamento a valere sulla Legge Regionale n. 3 del 9 marzo 2022 art. 13 “*Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento*”, comma 2, lett. b). *Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti*” e successiva deliberazione N. 20/59 del 30 giugno 2022 e n.19/48 del 1.6.2023 della Giunta Regionale, con la quale sono stati definiti i criteri per la ripartizione delle risorse e forniti gli indirizzi ai Comuni della Sardegna.

L'erogazione delle risorse ai legittimi beneficiari è subordinata all'effettivo trasferimento dei fondi da parte dell'amministrazione regionale e saranno liquidati ai beneficiari secondo l'ordine stabilito dalla/e graduatoria/e approvata/e di cui al successivo art.8 e secondo l'annualità di contributo di riferimento maturata. Nessuna anticipazione può essere richiesta al Comune di Nulvi(SS) in assenza dell'incasso della relativa annualità di contributo trasferita dalla RAS.

ART. 8 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E RELATIVA GRADUATORIA

Il soggetto interessato presenta l'istanza di contributo su format compilabile esclusivamente on line, appositamente predisposto dal Comune e corredata della documentazione richiesta. In particolare, inserita all'interno della domanda, è richiesta dichiarazione personale ai sensi dell'art.46 del DPR n.445/2000 e smi, attestante il possesso di tutti i requisiti, minimi e prioritari, richiesti dal presente bando per l'ottenimento del contributo.

Il presente procedimento è gestito sulla base delle dichiarazioni dell'istante che, nel caso di dichiarazione mendace, è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt.75,76 del DPR n.445/2000 e smi. Non sarà richiesta nessuna altra documentazione e i controlli sulle dichiarazioni saranno effettuati, anche a campione, successivamente alla chiusura del bando.

Le domande di contributo vanno presentate esclusivamente on line, mediante apposita procedura dedicata al presente procedimento accessibile dal sito istituzionale del Comune(www.comune.nulvi.ss.it), nella Sezione “**Servizi**”, utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione comunale. Alla procedura dedicata si accede esclusivamente tramite identità digitale (*Spid, CIE*).

La presentazione delle domande avverrà a scadenza periodica e prestabilita sulla base dell'apertura delle finestre temporali di seguito stabilite e fino ad esaurimento dei fondi a disposizione del Comune:

- 1° Finestra: presentazione domande dal 12 Febbraio 2024 al 31 Marzo 2024;
- 2° Finestra: presentazione domande dal 1 Aprile 2024 al 31 Maggio 2024;

- 3° Finestra: presentazione domande dal 1 Giugno 2024 al 31 Luglio 2024;

Alla scadenza di ogni finestra temporale si provvederà a redigere nuova/e graduatoria/e, autonoma/e e separata/e rispetto a quelle della finestra precedente. L'amministrazione comunale si impegna a comunicare la chiusura anticipata delle finestre prima stabilite, ed eventualmente non ancora aperte, qualora vengano ad esaurimento le risorse finanziarie disponibili.

La presentazione delle domande per la **1° Finestra temporale** dovrà avvenire improrogabilmente dal **12 Febbraio 2024 al 31 Marzo 2024**. I soggetti interessati al contributo, al fine di consentire l'istruttoria delle domande, dovranno obbligatoriamente presentare unicamente la:

- Domanda di contributo (come da Modulo compilato on line) comprensiva di dichiarazione personale, resa ai sensi dell'art.46 e 47 del DPR n.445/2000 e smi, contenente l'attestazione del possesso di tutti i requisiti, minimi e prioritari, richiesti dal presente bando per l'ottenimento del contributo.

Le domande prive o carenti della compilazione di parti della stessa non saranno accolte. In sede di istruttoria, potranno essere richieste integrazioni o modifiche, se ritenuto necessario.

Non verranno prese in considerazione le domande presentate da individui che hanno già beneficiato dell'importo massimo del contributo, pari a 15.000,00 €, stanziati con il precedente bando. Coloro che hanno eventualmente beneficiato di un contributo parziale, inferiore ai 15mila euro, come già specificato, possono presentare domanda di conferma per l'ottenimento della differenza del contributo.

Scaduto il termine ultimo per la presentazione della domanda, come stabilito in precedenza, il competente Ufficio comunale procederà all'istruttoria formale delle istanze pervenute al fine di valutarne la corrispondenza e completezza rispetto ai contenuti del presente Bando.

L'ammissione al contributo è disposta, per ogni finestra temporale, sulla base di graduatorie provvisorie separate, in base all'annualità di finanziamento, che, fermo restando il possesso dei requisiti minimi, verranno predisposte in base ai seguenti ulteriori criteri prioritari e non discriminatori:

CRITERIO	MAX PUNTI	MODALITA' ATTRIBUZIONE
<u>N.1)</u> Domanda presentata da nucleo familiare che trasferisce la propria residenza da un altro Comune(*)	N.30	<u>Si attribuiscono:</u> a) n.10 punti per il trasferimento da altro Comune sardo con popolazione superiore ai 3 mila abitanti; b) n.20 punti per il trasferimento da altro Comune non sardo ma situato in Italia; c) n.30 punti per il trasferimento da altro Comune non sardo ma situato in paese UE o extra UE.
<u>N.2)</u> Domanda presentata da nucleo familiare che acquista e/o ristruttura abitazioni inagibili e/o nel centro storico(matrice) e centro urbano. (Per immobile inagibile si intende quello già risultante agli atti del Comune ai fini IMU ovvero munito di dichiarazione certificata di inagibilità a firma di un tecnico abilitato)	N.25	<u>Si attribuiscono:</u> a) n.25 punti per gli immobili inagibili e situati in centro matrice; b) n.21 punti per gli immobili inagibili ma non situati in centro matrice; c) n.18 punti per gli immobili non inagibili e situati in centro matrice; d) n.15 punti per gli immobili non inagibili e non situati in centro matrice;
<u>N.3)</u> Domanda presentata da nucleo familiare costituito da giovani coppie	N.20	Ai fini del punteggio, si specifica che costituiscono "giovane coppia" le coppie con età massima, per il più anziano di essi, di quaranta (40) anni, che abbiano contratto matrimonio o costituito unione civile non oltre i tre anni antecedenti la domanda di agevolazione presentata al Comune, ovvero intendano contrarre matrimonio o costituire unione civile entro un anno dalla data di presentazione della domanda stessa.

N.4) Investimento economico; <i>(Per investimento economico si intende la spesa prevista per l'acquisto e/o ristrutturazione dell'alloggio)</i>	N.15	Si attribuiscono: a) n.15 punti per investimento economico maggiore di € 60.000,00; b) n.10 punti per investimento economico tra € 30.000,01-60.000,00; c) n.5 punti per investimento economico fino a € 30.000;
N.5) Domanda presentata da nucleo familiare numeroso nei suoi componenti;	N.10	Si attribuiscono: a) n.10 punti per i nuclei familiari composti da n.4 o più componenti secondo lo stato di famiglia del richiedente; b) n.5 punti per i nuclei familiari composti fino n.3 componenti secondo lo stato di famiglia del richiedente;
TOTALE PUNTEGGIO	N.100	

() - Si specifica che tutti i componenti di nucleo già beneficiario del contributo sul bando 2022-2024 sono equiparati ai richiedenti già residenti in Nulvi, anche se ancora non hanno perfezionato il trasferimento di residenza.*

Si procederà alla predisposizione di n.2(due) graduatorie separate così definite:

n.1) Graduatoria per l'utilizzo del contributo integrativo Ann.tà 2023(€ 44.536,04) a beneficio dei richiedenti che hanno acquistato la prima casa e/o eseguito lavori di ristrutturazione avviati o conclusi anche nel corso del 2022, di cui € 4.048,73 riservati ai richiedenti che hanno acquistato la prima casa e/o eseguito lavori di ristrutturazione avviati o conclusi dal 1° gennaio al 10 marzo 2022 - Eventuali economie sono utilizzate per i fabbisogni relativi ai periodi successivi;

n.2) Graduatoria per l'utilizzo del contributo Ann.tà 2025(€ 60.730,97) a beneficio dei richiedenti che hanno acquistato la prima casa e/o eseguito lavori di ristrutturazione avviati o conclusi anche dopo l'anno 2022 o che ancora devono acquistare e/o ristrutturare la prima casa;

Le somme derivanti da eventuali economie sulla graduatoria n.1), unitamente a quelle del contributo dell'ann.tà 2025, sono prioritariamente utilizzate per la copertura della spesa, fino alla concorrenza di 15mila euro, per i soggetti beneficiari di contributo parziale a valere sul primo bando(ann.tà 2002-2024) che abbiano confermato la domanda già parzialmente finanziata, a prescindere dal punteggio ottenuto in base al presente bando.

L'ordine di graduatoria è dato dalla sommatoria dei punti attribuiti in base ai criteri qui stabiliti. A parità di punteggio precede la richiesta presentata da nucleo familiare in condizione di debolezza sociale o economica. Si intende per debolezza sociale o economica, l'essere in possesso di certificazione ISEE di importo inferiore ad € 20.000,00(Euro Ventimila). In caso di ulteriore parità prevale la richiesta con il punteggio più alto riportato nel criterio n.1 e, in caso di ulteriore parità, nel criterio n.2 e così a seguire.

Le graduatorie provvisorie dei beneficiari, per ciascuna delle finestre temporali, saranno pubblicate all'albo pretorio on line del Comune per n.7 gg consecutivi entro i quali gli interessati potranno presentare eventuali reclami. Si procederà successivamente alla approvazione definitiva con decisione sugli eventuali reclami presentati. Avverso ciascuna delle graduatorie definitive è ammesso ricorso secondo le modalità e termini previste dalla legge.

Della pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive deve essere data notizia mediante pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente" e in ogni altra forma prevista dalla legge.

ART.9 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune, dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive, procederà alla formale comunicazione di assegnazione del contributo ai beneficiari collocati in graduatoria utile fino ad esaurimento della dotazione disponibile, con prioritario utilizzo delle somme disponibili in base alle annualità di contributo previste. In particolare, ad ogni beneficiario sarà associata la quota di contributo dovuta con imputazione all'annualità integrativa del 2023 e all'annualità 2025.

Si specifica che, fermo restando il rispetto di ogni altra disposizione del presente bando, il Comune erogherà il contributo ai beneficiari solo ed esclusivamente in seguito alla stipula di apposita convenzione con il Comune ed all'erogazione delle somme da parte della Regione Sardegna. Quindi se, ad esempio, un soggetto è beneficiario di contributo a valere sull'annualità 2025, il suo diritto alla riscossione maturerà in quell'anno e il Comune procederà alla liquidazione solo dopo l'avvenuto incasso delle somme da parte della Regione Sardegna.

La convenzione, da stipulare nelle forme previste dalla legge, dovrà prevedere tempi, modalità e condizioni per l'erogazione del contributo di cui trattasi, sulla base delle disposizioni contenute nel presente bando.

Ferma restando l'avvenuto incasso da parte del Comune delle somme dalla RAS, il contributo al beneficiario potrà essere erogato a saldo, a conclusione dei lavori di ristrutturazione, opportunamente verificati con sopralluogo dell'Ufficio tecnico comunale, o di acquisto dell'abitazione, previa presentazione del rendiconto finale della spesa sostenuta come stabilito in convenzione oppure anche con anticipazione di un acconto nella misura del **60%** del contributo (solo in caso di ristrutturazione) previo rilascio di garanzia fideiussoria da parte del beneficiario.

Contestualmente alla comunicazione del finanziamento assegnato, il Comune, ai fini della stipula della relativa convenzione, ne invierà apposito schema e chiederà al beneficiario la seguente documentazione, da presentare, a pena di decadenza dal contributo, entro il termine di seguito stabilito:

1) Contributo per ristrutturazione prima casa di abitazione

- a) Formale accettazione del contributo contenente l'eventuale indicazione del termine di avvio e conclusione dei lavori già effettuati ovvero l'impegno alla conclusione dei lavori di ristrutturazione da realizzare entro i 36 mesi dalla data di comunicazione ufficiale del contributo da parte del Comune (*Su modulo appositamente predisposto e inviato dal Comune*);
- b) Titolo edilizio dei lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti o da eseguire, i cui lavori abbiano avuto inizio o conclusi dal 1 gennaio al 10 marzo 2022, o successivamente, e computo metrico estimativo della spesa prevista e/o già sostenuta, redatto dal progettista/direttore dei lavori e sottoscritto dal proprietario (la spesa ammissibile prevista deve essere pari almeno al doppio del contributo assegnato);
- c) Polizza fideiussoria, a garanzia dell'anticipazione eventualmente richiesta, pari all'importo del 60% del contributo concesso (*Eventuale*).

La documentazione per questa tipologia di contributo dovrà essere presentata entro e non oltre il termine di **n.30 gg** dalla richiesta, salvo giustificata e motivata proroga concessa dal Comune.

2) Contributo per acquisto prima casa di abitazione

- a) Formale accettazione del contributo (*Su modulo appositamente inviato dal Comune*);
- b) Atto di acquisto dell'immobile da adibire a prima casa di abitazione, stipulato in data compresa dal 1 gennaio al 10 marzo 2022 o successiva, con relativa spesa sostenuta (il costo dell'abitazione deve risultare pari almeno al doppio del contributo assegnato);

La documentazione per quest'altra tipologia di contributo dovrà essere presentata entro e non oltre il termine di **n.90 gg** dalla richiesta, salvo giustificata e motivata proroga concessa dal Comune.

Per le ipotesi di acquisto e ristrutturazione, sarà richiesta la documentazione prevista per entrambe le tipologie di intervento.

Decorso inutilmente il termine di presentazione della documentazione richiesta, il Comune avvia le procedure per la decadenza dal contributo. Nel caso di decadenza dal contributo, le somme recuperate sono assegnate ad altro beneficiario secondo l'ordine di graduatoria.

Trattandosi di contributo a fondo perduto finalizzato a sostenere le spese di acquisto e/o ristrutturazione della prima casa di abitazione, si stabilisce che, ai fini dell'erogazione effettiva del contributo da parte del Comune, la convenzione dovrà prevedere che il beneficiario sarà invitato a presentare idonea documentazione, valida ai fini fiscali, comprovante l'avvenuto acquisto dell'abitazione e/o regolare esecuzione dei lavori di ristrutturazione con avvenuto pagamento di spese ammissibili fino alla concorrenza minima del doppio del contributo assegnato, essendo quest'ultimo commisurato al 50% della spesa, ovvero fino alla concorrenza indicata nella domanda e che ha dato titolo ad un punteggio aggiuntivo.

L'ufficio comunale competente, come individuato al successivo art.11, procederà con le verifiche di rito. A tal fine si specifica che sono considerate ammissibili le spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del beneficiario e nello specifico:

- La spesa sostenuta per il costo dell'abitazione (*nel caso di acquisto*);
- La spesa sostenuta per i lavori di ristrutturazione edilizia, secondo la definizione prevista dal presente bando, comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA nella misura di legge. Non è ammessa la spesa per arredi.

Sono ammissibili a rendicontazione i documenti di spesa (fatture o documenti probatori equivalenti) per i quali i pagamenti sono stati regolati con bonifico, ricevuta o altro canale di pagamento bancario e con riferimento alla causale relativa all'acquisto e/o a lavori di ristrutturazione della prima casa.

Il Comune procederà al pagamento del contributo spettante al beneficiario, previa verifica della regolarità della rendicontazione presentata, mediante accredito sul conto corrente corrispondente all'IBAN indicato nella domanda, intestato o cointestato al richiedente.

ART.10 – FASE DEL CONTROLLO

Esaurita la fase di erogazione dei contributi, l'ufficio comunale competente, come individuato al successivo art.11, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, procederà ad effettuare idonei controlli, anche con verifiche a campione (*comunque non inferiori al 15% delle istanze pervenute per singola finestra temporale*), sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR n. 445 rilasciate dai soggetti richiedenti, in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio e in ogni altra ipotesi di ragionevole dubbio rispetto al contenuto della domanda presentata. In quest'ultimo caso è ammessa la possibilità di un controllo preventivo con richiesta di documentazione integrativa.

L'ufficio comunale predetto è tenuto inoltre alla verifica del divieto di alienazione dell'immobile acquistato e/o della permanenza della residenza a Nulvi per i cinque(5) anni successivi all'erogazione del saldo del contributo, organizzando almeno n.2 controlli per anno finalizzati alla verifica della effettiva e stabile dimora del beneficiario nell'abitazione, avvalendosi – a tal fine – del settore di Polizia Locale. Il verbale di avvenuto controllo, predisposto dall'addetto della Polizia Locale che lo ha effettuato, è trasmesso, entro il 31 dicembre di ciascun anno, all'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici.

Il beneficiario del contributo è obbligato a consentire e ad agevolare le attività di sopralluogo da parte del comune, nonché a fornire tutte le informazioni ed i documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a contributo, per tutto il periodo in cui vi sono possibili controlli.

Fermo restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dall'ufficio comunale competente, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante subirà la revoca dei benefici già erogati secondo quanto previsto dal presente bando nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza.

Nella fase di verifica a campione l'ufficio comunale competente procederà in collaborazione con i competenti uffici statali, qualora necessario. Delle operazioni di controllo a campione dovrà essere data opportuna informazione mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del Comune.

In caso di rinuncia o di revoca i fondi recuperati saranno erogati ad eventuali richiedenti la cui domanda era ammissibile, ma non finanziabile per esaurimento dei fondi disponibili.

ART.11 – UFFICIO COMUNALE COMPETENTE

L'UFFICIO COMUNALE COMPETENTE all'istruttoria e conclusione del presente procedimento è individuato nel Settore Finanziario, Tributi, Personale e Sistemi Informatici del Comune, che procederà all'istruttoria ed alla definizione del procedimento sulla base dei criteri e modalità previste dal presente bando e da ogni altra disposizione di legge in materia applicabile.

Per le finalità connesse alla verifica della regolare esecuzione dei lavori di ristrutturazione, l'Ufficio comunale predetto si avvale della collaborazione del Settore Tecnico del Comune.

Ai sensi della L. 241/90 il Responsabile del procedimento è il dipendente comunale Dr. Antonio Sanna mentre invece il Rag. Giovanni Antonio Serra, Responsabile del Settore predetto, è competente all'emanazione del provvedimento finale relativo al presente procedimento.

Per informazioni, sono disponibili i seguenti recapiti:

- **Dr. Antonio Sanna**

tel. 0795779018 - Indirizzo e-mail: sanna.antonio@comune.nulvi.ss.it

- **Rag. Giovanni Antonio Serra**

tel. 0795779017 - Indirizzo e-mail: serra.giovaniantonio@comune.nulvi.ss.it

Il Responsabile del Settore Finanziario, Tributi, Personale e Sistemi Informatici è altresì incaricato degli adempimenti di monitoraggio dei contributi eventualmente impartiti dall'ente finanziatore o previsti da disposizioni di legge vigenti. Il contributo erogato ad ogni soggetto beneficiario dovrà essere identificato dal Codice unico di progetto.

ART.12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che tutti i dati personali che verranno in possesso del

Comune nel corso dell'espletamento del procedimento, saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente bando. Si unisce al presente bando la relativa informativa ai sensi dell'art.13, Reg. UE n. 679/2016.

ART.13 - NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente bando si fa rinvio, per analogia, alle vigenti disposizioni di legge europee, nazionali e/o regionali, se ed in quanto applicabili, nonché alle deliberazioni ed alle direttive impartite dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Nulvi li 6 Febbraio 2024

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to digitalmente (Dr. Francesco Sanna)



COMUNE DI NULVI (Provincia di Sassari)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13, Reg. UE n. 679/2016)

**OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO E/O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEL COMUNE DI NULVI(SS)(ART.13, C.2, LETT.B) - L.R. 9 MARZO 2022 N.3 ULTERIORI STANZIAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 21 FEBBRAIO 2023, N. 1)
ANNUALITÀ INTEGRATIVA 2023 E ANNUALITÀ 2025 (CUP)**

Gentile Utente,

Il Regolamento europeo sulla privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli interessati una serie di diritti riguardo al trattamento dei dati personali. Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per motivi di interesse pubblico rilevante, ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa le riconosce.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è il Comune di Nulvi(SS), nella persona del Sindaco pro-tempore, Sig. Antonello Cubaiu domiciliato presso la sede municipale in Corso Vittorio Emanuele, 60 07032 Nulvi(SS)

Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è:

NICOLA ZUDDAS S.R.L. con sede in Via G.B. Tuveri n.22 - 09129 - CAGLIARI

email: commerciale@comune.it PEC: commerciale@pec.comune.it tel. 070370280 affidataria del servizio tramite l'Unione dei Comuni dell'Anglona e bassa valle del Coghinas.

Referente: Ivan Orrù Telefono: 070370280 Cellulare: 3479891739 E-mail: privacy@comune.it PEC: privacy@pec.comune.it

Responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Finanziario, Tributi, Personale e Sistemi Informatici del Comune di Nulvi(SS), Rag. Giovanni Antonio Serra.

Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza. Il trattamento:

- è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, con riferimento esclusivo al procedimento amministrativo oggetto della presente comunicazione;
- avverrà presso la sede del Comune;
- sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Ambito di comunicazione e diffusione

I suoi dati:

- non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, fatte salve le comunicazioni previste espressamente da disposizioni di legge;
- saranno a conoscenza del responsabile del trattamento, e degli incaricati del trattamento: i soli impiegati e funzionari comunali (con profilo tecnico o amministrativo) addetti alle procedure necessarie per lo svolgimento dell'attività o procedimento amministrativo per il quale sono richiesti.

Diritti dell'interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di:

- avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e della normativa nazionale che ne coordina l'applicazione;
- richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e della normativa nazionale che ne coordina l'applicazione;
- revocare il proprio consenso al trattamento dei dati;
- esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano;
- opporsi al trattamento, indicandone il motivo;
- chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento presso il Comune di Nulvi(SS);
- presentare reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Nulvi(SS) presso l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente.

Non è applicabile al presente Trattamento l'istituto della portabilità dei dati previsto dall'art. 20 del GDPR.

Per l'esercizio dei suoi diritti e per qualsiasi altra informazione, può rivolgersi direttamente al responsabile del procedimento **Dr. Antonio Sanna**, dipendente del Settore Finanziario, Tributi, Personale e Sistemi Informatici del Comune nei giorni e secondo l'orario di ricevimento del pubblico stabilito.

E-Mail: tel. 0795779018 - Indirizzo e-mail: sanna.antonio@comune.nulvi.ss.it

PEC: comune.nulvi@legalmail.it